



COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 58 del Reg.

Data della deliberazione 05.08.2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione Modifiche al Regolamento per l'Applicazione della TARI**

L'anno **duemilaventi** il giorno **Cinque** del mese di **Agosto** alle ore **10.59** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sala "**Giacinto Franco**" sita in Augusta, Via Roma, a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo pec di ciascun Consigliere, con la Presidenza del Signora Sarah Marturana, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Dorotea Grasso.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	ALOTA MARIO	X		16	LISITANO FRANCESCO		X
2	AVIELLO SALVATORE		X	17	MARTURANA SARAH	X	
3	BENEVENTANO DEL BOSCO ALFREDO		X	18	MAURO GIUSEPPA	X	
4	BLANCO SALVATORE	X		19	MELI VITTORIO		X
5	CANIGIULA VINCENZO		X	20	NICIFORO MARCO		X
6	CARUSO MAURO	X		21	PASQUA ANGELO		X
7	CASOLE GIACOMO	X		22	PATTI GIOVANNI	X	
8	DANIELI SILVANA	X		23	PULVIRENTI GIUSEPPE	X	
9	DI MARE GIUSEPPE		X	24	RANNO LETIZIA	X	
10	d'ONOFRIO GIOVANNA	X		25	RUSSO MARILENA		X
11	ERRANTE SALVATORE		X	26	SCHERMI GIUSEPPE		X
12	ESPOSITO ORAZIO	X		27	TORIELLO MANUELA	X	
13	FAZIO VANESSA		X	28	TRIBERIO GIANCARLO		X
14	FICHERA LUCIA	X		29	TRIBULATO BIAGIO		X
15	GAGLIOTTI GIOVANNA	X		30	TRINGALI FRANCESCA	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.
- Di non approvare la proposta entro riportata.
- Dichiaro di approvare la proposta entro riportata, con emendamenti. Dichiaro l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.
- Come risulta dal verbale di seduta allegato.



Pr.
26

Proposta delibera n. 21 del 23/07/2020

Settore Economico Finanziario

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

PREMESSO

- Che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- Che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- Che in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- Che le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;
- Che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- Che la richiamata Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

CONSIDERATO

- Che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- Che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di



previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- Che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- Che ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020, così come modificato dal comma 1, art. 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;
- Che ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del D.L. n.18 del 17/03/2020, così come modificato dal comma 1, art. 1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.”
- Che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

PRESO ATTO

- Che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;
- Che il comma 2, dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. introduce il “bonus sociale” per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- Che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- Che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la



pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Propone al Consiglio Comunale

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 49 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con votazione separata, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

Il Responsabile Finanziario

Dott. Angelo Carpanzano



Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità della normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

Augusta, 23/07/2020

Il Responsabile del Settore Polizia
Municipale e Randagismo




Dott. Angelo Carpanzano

Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

Augusta, 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Dott. Angelo Carpanzano

Comune di AUGUSTA

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Responsabile del Settore III

Al Segretario Comunale

Al Presidente del Consiglio

Inviata mezzo pec

protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Oggetto: *Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI*

Con la presente, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di codesto Spett.le Ente, trasmetto copia del parere cui in oggetto firmato digitalmente.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Castell'Umberto, 28/07/2020

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente

Dottoressa *Felicia Calamunci Chianisi*

E
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N.0046090/2020 del 28/07/2020



COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 23 del 27/07/2020

In data 27 luglio 2020, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone :

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi	Presidente
Dott. Nicolò Mauro Gagliardo	Componente
Dott. Ignazio Napoli	Componente

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

Premesso che,

in data 24/07/2020 è pervenuta richiesta di parere ai sensi dell'art.239 del TUEL n. 267/2000 chiedendo a questo organo di controllo di rendere parere.

Vista la proposta di delibera per il C.C. del 23/07/2020 n. 21 del Settore Economico Finanziario che sostituisce la proposta di delibera per il C.C. del 25/05/2020 n.13 su cui questo organo aveva già espresso parere con verbale 8 del 03/06/2020, avente ad oggetto approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione TARI, ai sensi dell'art.1, commi 738 della legge 27 dicembre 2019 n.160, che ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo per salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Visto l'art.239 punto 7 del TUEL, in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazioni di tributi locali;

Visto le modifiche al regolamento predisposto per l'applicazione della TARI, risulta conforme alle previsioni legislative; Legge 147/2013 art.1 comma 641 e s.m.i. composto da 47 articoli che regolano il presupposto della TARI, la determinazione della tariffa, la classificazione delle utenze, delle categorie di utenze, agevolazioni e riduzioni, disciplina del tributo giornaliero, dichiarazione e gestione del tributo, accertamenti, sanzioni, contenzioso e norme transitorie;

Visto l'ordinamento EE LL vigente in Sicilia;

Rilevato che sulla predetta proposta è stato espresso il parere di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del Responsabile del III settore Area finanziaria (Carpanzano Angelo) ;

ESPRIME

Parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione in oggetto “*Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI*” che entrerà in vigore dal 01/ 01 2020.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo

Dott. Ignazio Napoli

Punto n. 4 - Approvazione Modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI

Il Presidente del Consiglio Comunale: Allora apriamo il quarto punto "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tari". Signori, se state in silenzio io mi concentro e andiamo avanti. Presenti 16. No, 17... 16, 16 giusto. La proposta di deliberazione che noi andiamo a trattare è il nuovo Regolamento sulla Tari. Cercherò di essere molto veloce. Questo Regolamento è stato discusso all'interno delle commissioni consiliari le quali, alla luce dei precedenti (confusione) non posso farci niente, non collaborano. Io devo lavorare, che dobbiamo fare? Allora signori, forza... no, no, così abbandoni l'aula, non puoi uscire. Allora, abbiamo questo Regolamento ho detto. È stato fatto questo nuovo Regolamento... se non mi ascoltate che dobbiamo fare? Pure i Santi diventano pazzi poi ad un certo punto, basta più! Allora questo Regolamento è arrivato dal dottore Carpanzano, perché ovviamente il Comune necessitava di una nuova regolamentazione. In commissione è stato discusso, quindi uniformato alla norma vigente e sono stati calati sia già da responsabile, ma poi c'è un'integrazione con una serie di emendamenti, anche nelle precedenti deliberazioni di consiglio comunale che sono state adottate quando ancora noi avevamo il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, ricordate benissimo tutti, ok? Quindi sulla base di questo in questi tre anni ci sono state diverse deliberazioni, trattasi dell'anno 2015- 2017- 2018, il consiglio comunale aveva deliberato delle modifiche al Regolamento IUC prevedendo anche tutta una serie di sgravi che sono un beneficio importante per la collettività, sulla base ovviamente della Tari. Quindi questi sono stati calati dal responsabile e in più i consiglieri in commissione hanno proposto degli emendamenti. Gli emendamenti sono due. Io, tra l'altro, oggi avevo portato anche delle copie, in caso gliene do una lei, pensando che ci fossero più colleghi, ma insomma, vabbè, sorvoliamo. Io ci ho provato. Allora ci sono due emendamenti... ci sono due protocolli con proposte di emendamenti, scusate. Il primo è il protocollo 473537 ed è del consigliere Mauro Caruso. Se vuole, collega, gliene do una copia così lo può leggere. E l'altro, invece, della consigliera Danieli ed è il protocollo 47420. Questi due protocolli con i vari emendamenti sono stati prima girati a Carpanzano che ha dato un parere positivo per entrambi, per tutti. Stamattina li abbiamo fatti girare dall'ufficio di presidenza anche ai revisori dei conti i quali poc'anzi, prima, mi hanno confermato che hanno protocollato tutto e ne hanno girato i pareri. Quindi ora io ve li leggo perché l'ufficio è chiuso quindi non li hanno potuti stampare, ma me li hanno girati. Ok? Collega, questo anche per lei così se li legge e si fa un'idea. Allora, io intanto vi leggo i pareri e poi vediamo gli emendamenti velocissimamente. Vado a prenderli qua, perfetto. "Il collegio dei revisori -i revisori ci stanno ascoltando stanno seguendo i lavori- in data 5 agosto 2020 in modalità telematica si è riunito il collegio dei revisori dei conti dell'ente nelle persone del dottor Nicolò Mauro Gagliardo e del dottor Ignazio Napoli, risulta assente la dottoressa Felicia Calamunci Chianisi. Il collegio, dove aver espletato le formule di rito, esprime parere sugli emendamenti trasmessi relativi alla proposta di delibera numero 21 del 23 luglio 2020- che è la data di oggi- del settore economico-finanziario a firma del consigliere Silvana Danieli". Quindi vediamo quelli di Silvana Danieli. "Visti gli emendamenti inviati, i pareri favorevoli sugli emendamenti espressi dal responsabile settore economico-finanziario proponente, la norma che regola la potestà regolamentare, il collegio dei revisori esprime parere favorevole su: emendamento numero 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 e 9" quindi quanti sono? Sono nove? Perfetto. Ora invece vado nell'altro, vado nell'altro che è quello di Caruso. Anche qui si sono riuniti oggi, sempre in via telematica, sempre presenti i dottori Gagliardo e Napoli "Visto anche il parere del responsabile del settore economico-finanziario il collegio dei revisori esprime parere favorevole sugli emendamenti 1- 2- 3- 4 e 5" ok? E sono giusti, li ho visti ora. Perfetto! Quindi abbiamo i pareri favorevoli per entrambi gli emendamenti. Ora li andiamo a vedere velocissimamente. Partiamo da quello di Caruso che ha protocollato ieri. Allora, articolo 32 comma 1 lettera d: sostituire un soggetto diversamente abile con "persona con handicap con connotazione di gravità". Poi emendamento 2, articolo 32 comma 3: aggiungere dopo 250/00 "per ogni anno fino a che persistano le condizioni richieste dal presente Regolamento". Poi emendamento 3, articolo 38 comma 1: sostituire dopo di cui all'articolo 4 con "di cui all'articolo 5". Va bene. E poi emendamento 4, all'articolo 39 comma 2: sostituire l'articolo 4 con l'articolo 5. Quindi diciamo cose abbastanza semplici, nulla di che. Emendamento 5, articolo 42 comma 3 lettera c:



sostituire 20.000 con 30.000. Questi sono quelli di Caruso, ora leggiamo quelli di Danieli. L'emendamento 1: modificare l'articolo 5 del Regolamento e inserire al posto di 6 e 8 con 7 e 8. Emendamento 2: modificare l'articolo 12 del Regolamento e inserire al posto di 6 e 8 con 7 e 8. Emendamento numero 3: modificare l'articolo 28 al comma b e inserire al posto di metri 400 con metri 1000. Emendamento 4, articolo 30 comma 1: aggiungere dov'è il punto f il punto g con la frase "Il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a metri mille". Emendamento n. 5, articolo 31 comma 1: sostituire la tabella agevolazioni con la tabella allegata con lettera a. Emendamento n. 6, articolo 31 comma 5: sostituire il numero 105 con il numero 10%. Emendamento n. 7, articolo 41 comma 3: sostituire la seguente frase con la parola "Effettuato" fino alla parola tributo con "In sei rate bimestrali come prevede il precedente articolo 39". Emendamento numero 8 all'articolo 41 comma 4: sostituire €15 con €12. Emendamento numero 9, articolo 31: aggiungere il comma 8 con la seguente dicitura "Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a tre anni che adottano l'uso dei pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione di €50 proporzionati ai mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto di almeno 16 pannolini lavabili e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del terzo anno di età del bambino". Tutto il resto delle deliberazioni che sono state effettuate negli anni precedenti sono già calate all'interno del Regolamento che oggi andiamo a discutere, quindi tutte le agevolazioni fiscali che sono state portate avanti negli anni 2015- 17-18, chiaro? Quindi questi emendamenti sono ad addendum di fatto. Detto questo, l'unico che forse non era stato inserito era quello dei pannolini che abbiamo voluto reinserire appunto per diritto di continuità, quindi per portare avanti questa posizione. Detto questo se qualcuno mi chiede la parola potete intervenire, altrimenti io metterei a votazione ogni singolo emendamento. I presenti in aula sono- 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15- 15, è uscito dall'aula rispetto a prima... dov'è? Pulvirenti, scusami, era in bagno. Va bene, 16. Detto questo gli unici che sono usciti dall'aula prima sono soltanto il consigliere Aviello che aveva abbandonato l'aula alle 16:07 e le 16:09 esce anche il consigliere Schermi, quindi di fatto eravamo 18 e ora siamo 16. Ok? Perfetto. (voce fuori microfono) No, era già calata quella, già calata. Allora, se vuole fare l'intervento... io sto andando a votazione. Vuoi fare l'intervento? Ok, perfetto. Allora il consigliere Caruso e poi la consigliera Fichera, prego.

Il Consigliere Caruso: Grazie presidente. Non aggiungo altro, gli emendamenti parlano chiaro. Però ci sono da sottolineare alcune cose su questo nuovo Regolamento che noi ci apprestiamo a votare. Una delle novità che sono state inserite, anche su richiesta della maggioranza e anche dell'amministrazione per la verità, è -la prima- lo sgravio del 10% per quanto riguarda la presenza nel nucleo familiare di almeno un portatore di handicap che è prevista dalla Legge 104 articolo 3 comma 3, quindi stiamo parlando di disabilità con connotazione di gravità. Questo è un emendamento che abbiamo presentato a correzione di quello che era scritto nel Regolamento. Altra novità in più, che abbiamo voluto ed è stata inserita, è quella dell'adozione dei cani presso il canile. Allora, è stata prevista una riduzione del 30% sull'importo della Tari per un massimo di €250 per ogni anno per l'adozione dei cani dal canile comunale. Questa riduzione del 30% è valida per tutti gli anni che il cane rimane in vita o in possesso del proprietario. Ci sono alcune note da (confusione di voci) diciamo da... mi fermo un attimo perché con questo vocio... ci sono delle note da rispettare, soprattutto per la "cippatura" del cane e quindi la registrazione, e il Comune può e deve controllare effettivamente la veridicità della dichiarazione che viene fatta una sola volta e dura per tutta la vita del cane o quantomeno del possesso del cane stesso da parte dell'utente. Quindi 30% per un massimo di €250 annui. Queste sono le due novità che abbiamo fatto aggiungere quest'anno, andando sempre a miglioramento dopo quello che era stato il primo Regolamento della Tari. Sul resto degli emendamenti sono meri emendamenti di correzione del Regolamento su alcune situazioni di refuso. Grazie presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Consigliera Fichera, aveva chiesto la parola, prego.

La Consigliera Fichera: Io volevo fare un piccolo intervento. Mi voglio collegare un attimo a quello che ha detto il mio capogruppo, ovvero alla questione di avere la possibilità di avere il 30% di sconto sulla tariffa

Tari per chi adotta un cagnolino proveniente dal canile. Io mi chiedo se poi ci saranno i dovuti controlli, è previsto... perché noi sappiamo perfettamente che al Comune di Augusta è tutto previsto ma poi i controlli non vengono fatti. Abbiamo già credo un problema. Il 9 giugno del 2020 io ho mandato una richiesta all'ufficio ecologia. In questa richiesta veniva menzionata una mia PEC simile vecchietta di un anno, perché giustamente alle PEC di alcuni consiglieri non si risponde mai. Io ho chiesto quella volta se erano stati messi in atto tutti i controlli che riguardavano la compostiera domestica. Presidente, 9 giugno io faccio la seconda richiesta. Un anno fa avevo fatto una richiesta specifica al settore ecologia: se avevano preso tutti i provvedimenti e tutte le azioni messe in campo per controllare il compostaggio domestico. Perché il compostaggio domestico ha una bella percentuale di sconto e credo che siamo in pochi a usare la compostiera, perché io in 3 anni non ho mai ricevuto una visita e un controllo. Quindi io potrei anche aver dichiarato di usare la compostiera e non usarla. Quindi faccio una mancanza perché manco di quell'impegno che mi sono presa, ovvero alleggerire il servizio del porta a porta. Questi controlli per la compostiera sono stati fatti? Per non avermi risposto- perché giustamente le PEC dei consiglieri di maggioranza sono carta straccia "perché dobbiamo rispondere a questi che ci disturbano" -se non si è capaci di -lodevole l'iniziativa! -ma se non si è capaci di controllare 500 compostiere domestiche avremo la possibilità e la capacità come ente comunale di controllare la buona fede di chi adotterà un cane? Allora prima dobbiamo assicurarci di avere tutti i mezzi, poi anche il 50% possiamo anche mettere per questa cosa. Ma siamo sicuri che poi il cane viene adottato per amore o solo perché rappresenta il 30% di sconto? C'è la possibilità di avere la certezza dei controlli? Ci sarà qualcuno che andrà a controllare se questi cani vengono trattati bene? Se non l'hanno saputo fare con le compostiere, presidente, mi sa che quello è soltanto qualcosa di bello, bellissimo, ma che si avvale solo e ha una sua finalità solo in presenza di un ente comunale virtuoso. Questo Comune sta imparando ad essere virtuoso ma non è ancora virtuoso. Quindi non vorrei che poi tutto quello si rivalesse su tutti gli altri contribuenti. Abbiamo una categoria che paga fior di quattrini annuali e credo che quella sia una percentuale un po' troppo spropositata per avviare un progetto così lodevole. Questo è il mio punto di vista lo espongo e voglio finire qua questa discussione. I progetti si avviano con piccole percentuali, non in questo modo. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale: Collega, io mi associo a quello che lei dice. Io sono favorevole in linea di massima a questa cosa che condivido veramente, perché in un mondo normale potrebbe essere un modo per incentivare le persone a fare un gesto d'amore in primis più per avere lo sconto in bolletta del 30% che è un'ottima cosa. Sappiamo benissimo, i fatti di Augusta sono notori in cui c'è stato un soggetto, proprio poche settimane fa, a cui è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica un cagnolino tenuto in condizioni igienico-sanitarie disastrose, sequestrato, e che domani potrebbe decidere di prendersi un cane in canile e fare la medesima cosa, perché gliene sono stati sequestrati due cani in totale a distanza di una settimana. Prendeva sempre cani e nessuno ha fermato questo soggetto che di fatto domani potrebbe avere tutti i requisiti di legge per andarsi a prendere un animale. Quando si trattano queste tematiche bisogna avere, appunto come dice lei, il controllo. È la prima cosa. Perché se non si può garantire il controllo si devono mettere ulteriori paletti per chi è che può accedere a questa tipologia di servizio, perché comunque sì è vero si fa una cosa bella per la collettività, in primis per l'animale perché finalmente avrebbe una nuova famiglia ma è un essere vivente e non è un giocattolo, non è una compostiera che rimane lì a prendere acqua e vento e non fa nulla, stiamo parlando di un essere vivente. Quindi non è che giochiamo! Se l'ufficio non può garantire una cosa del genere quello è un problema. È un problema perché ci prendiamo la responsabilità di dare in mano a terzi, non sappiamo chi, esseri viventi. È una responsabilità che abbiamo tutti, morale. Nonostante io sia pienamente d'accordo nel fare questa cosa perché io personalmente amo gli animali come tantissimi di voi, tutti voi amate gli animali e ce li avete anche a casa e li adottate. Quindi capiamo benissimo che la situazione è molto delicata. Se l'ufficio ci può garantire che riesce a fare i controlli annualmente, ma come dovrebbe fare i controlli anche per vedere se le persone che hanno i cani censiti hanno fatto cucciolate, se sono incinte o meno, perché poi ci lamentiamo del randagismo ma poi, magari, ti segni -come è successo anni fa- che facendo i controlli c'erano femmine di



cane padronali che erano incinte, dopo 4 mesi ci sono tornati e non si sapeva che fine avessero fatto i cuccioli. Lì c'è il reato penale, differiti direttamente... notiziati alla Procura della Repubblica. Ed è capitato ad Augusta, perché io ho chiesto agli uffici e li hanno fatti questi controlli. Poi ci lamentiamo del randagismo! Con cani gravide che poi... di famiglia, quindi persone perbene che dicono di amare gli animali, che poi non si sa che fine hanno fatto i cuccioli dopo che lo stesso controllo era avvenuto dallo stesso ufficio comunale. Però mi risulta che ad oggi questi controlli non ci siano. E allora si prendono l'impegno di fare un controllo una volta l'anno o no? Se c'è questo impegno che rimane agli atti bene, altrimenti si vota una cosa sapendo che comunque abbiamo questa responsabilità. Comandante, lei è una persona molto sensibile, ci siamo ormai conosciuti e sappiamo che è una persona molto disponibile. Secondo lei è fattibile che una volta l'anno, sulla base delle richieste, gli uffici possano controllare queste persone?

Il Dottore Carpanzano: Allora per quanto riguarda la Polizia Municipale, quindi il settore randagismo della Boschetto, vi posso garantire che i controlli ci sono anche ora. Se venite in Comando guardate i verbali, poi se dite che verbali sono falsi... quindi ci sono verbali e ci sono delle... Poi magari, attenzione, due persone, tre persone non è che possono fare... però i controlli li fanno e il lavoro lo fanno tutti i giorni. (voce fuori microfono della consigliera Fichera)

Il Presidente del Consiglio Comunale: Però aspetti, siccome non c'è, cioè andiamo... io le consiglio una cosa e se vuole le do tutto il mio appoggio, lei ha fatto una richiesta accesso agli atti un anno fa e non le hanno risposto: faccia denuncia per omissione di atti d'ufficio, la faccia! (il dottore Carpanzano, fuori microfono, chiede spiegazioni al presidente) All'ufficio ecologia l'ha chiesto e l'ufficio ecologia non le ha risposto ed è passato un anno, quindi giustamente dice uno può aspettare un paio di mesi ma un anno anche no! Per sapere quali controlli sono stati fatti nelle compostiere, per coloro che le compostiere. **(il dottor Carpanzano, fuori microfono: Alcuni controlli li facciamo noi una/due volte la settimana, non sempre questo, però una/due volta la settimana si va in alcuni condomini... ci va, allora vi dico pure chi c'è andato: Amato, la signora Amato, con un certo...)** Poi questa cosa ce la vediamo con il dottore e lui ci darà i chiarimenti e basta. Allora, gentilmente signori, se non ci sono altri interventi- perché c'è anche qui ancora qualcuno dell'ufficio che aspetta per il punto successivo che è molto importante, perché ce la siamo tirata- vi metto a votazione gli emendamenti partendo dagli emendamenti del consigliere Caruso che li ha presentati prima, solo per quello, non me ne vogliate. Emendamento 1, chi vota favorevole rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, quindi viene approvato. (la consigliera Fichera, fuori microfono, si dice contraria ad una votazione così frettolosa) Scusa collega, mi stai... (il presidente spegne per qualche secondo il microfono) Allora, i suoi colleghi hanno fatto gli emendamenti in commissione. Io lo condivido. Il responsabile ha detto che glieli farà fare. Sarà nostra cura, anche se un domani non saremo consiglieri comunali, visto che il Regolamento lo abbiamo scritto noi qua insieme e quindi l'emendamento è stato fatto su volontà nostra ed è stata inserita nel Regolamento questa cosa specifica, sarà cura di fare le verifiche e di chiedere agli uffici di provvedere ai loro doveri. (voce fuori microfono della consigliera Danieli) Sì lo so, lo so. Per favore però, perché stanno aspettando, c'è l'ufficio qui che aspetta, veramente! Emendamento numero 2, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 3, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, quindi viene approvato. (voce fuori microfono) In totale? 16 -2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16- sì! Ah, qui ce n'è altri due, questo è il 3. Ora il 4. Chi vota favorevolmente l'emendamento 4 rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, anche l'emendamento 4 viene approvato. Emendamento numero 5, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, che si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. (confusione) Ora passiamo agli emendamenti... Basta, silenzio! Ora passiamo agli emendamenti della consigliera Danieli. Emendamento numero 1 -non mi interessa. se non capite fatti vostri -chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti votano

favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 2, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 3, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 4 -di Danieli- chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Andiamo all'emendamento n. 5, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 6, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 7, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento è approvato. Emendamento numero 8, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 9, chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente, l'emendamento viene approvato. Ora votiamo il Regolamento così emendato. -Sì, erano 9, gli altri invece quelli di Caruso sono cinque, perfetto- sì, allora votiamo il Regolamento così emendato. "Propone al consiglio comunale punto 1- 2- 3- 4 e 5" chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti i presenti in aula votano favorevolmente. E ora l'ultimo punto fondamentale ai fini dei prossimi bilanci "Stante la necessità e l'urgenza di provvedere con votazione separata, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 91 numero 44" chi vota favorevolmente rimanga seduto, chi vota contrario si alzi, chi si astiene alzi la mano. Tutti favorevoli, quindi 16 persone hanno votato favorevolmente e quindi l'atto è stato deliberato con immediata esecutività. Perfetto, possiamo chiudere il punto all'ordine del giorno.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, located in the lower right quadrant of the page.





La sottoscritta **Silvana Danieli** Consigliere del Movimento Cinque Stelle propone i seguenti :

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO T.A.R.I .
allegato alla proposta di delibera n° 21 del 23 .07.2020 del Settore Economico
Finanziario**

Emendamento n.1 : modificare l'art.5 del regolamento e inserire al posto di " 6 e 8 " con "7 e 8 "

Emendamento n.2 : modificare l'art. 12 del regolamento e inserire al posto di " 6 e 8 " con "7 e 8 "

Emendamento n.3 : modificare l'art. 28 al comma "b " , inserire al posto di "metri 400" con " metri 1000"

Emendamento n.4 : Art. 30 comma 1 aggiungere dopo il punto " f " il punto " g " con la frase " il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a metri 1000"

Emendamento n.5 : art. 31 comma 1 sostituire la tabella agevolazioni con la tabella allegata con la lettera (A)


Emendamento n.6 : art. 31 comma 5 sostituire il n° " 105 " con " 10% "

Emendamento n.7 : art. 41 comma 3 sostituire la seguente frase dopo la parola " effettuato" fino alla parola "tributo" con " in sei rate bimestrali come prevede il precedente art. 39 "

Emendamento n.8 : art. 41 comma 4 sostituire "euro 15 " con " euro 12 "

Emendamento n.9 : art. 31 aggiungere il comma " 8" con la seguente dicitura " per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni ,che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione di €. 50,00 , proporzionati ai mesi di effettivo utilizzo . La riduzione sarà concessa su presentazione della scontrino fiscale ,fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto di almeno 16 pannolini lavabili e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 anno di età del bambino"

firmato
Silvana Danieli





numero	Tipologia di rifiuto conferibile	Unità di misura	Ecopunti per unità di misura
1	Frigo e climatizzatori	Pezzo	20
2	Tv e monitor	Pezzo	20
3	Lavatrici	Pezzo	20
4	Batterie al piombo e accumulatori auto	Pezzo	20
5	Ingombranti	Pezzo	5
6	Pneumatici	Pezzo	10
7	Carta e cartone	Kg	2
8	Lattine	Kg	5
9	Imballaggi in plastica	Kg	4
10	Vetro	Kg	2

L'agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto ripartito:

- Per punti da 0 a 149 nessuna agevolazione;
- Per punti da 150 a 249 agevolazione del 5%;
- Per punti da 250 a 499 agevolazione del 6%;
- Per punti da 500 a 749 agevolazione del 7%;
- Per punti da 750 a 999 agevolazione del 8%;
- Per punti da 1.000 a 1.249 agevolazione del 9%;
- Per punti da 1.300 a 1.499 agevolazione del 10%;
- Da 1.500 in poi agevolazione 11%.





AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
e, p.c. AL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Emendamenti regolamento Tari 2020 proposta di delibera n. 21 del 23/07/2020 del settore economico finanziario

E
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N. 0047537/2020 del 05/08/2020

Il sottoscritto Consigliere comunale Mauro Caruso nonché capogruppo consiliare Movimento 5 Stelle;

Vista la proposta di delibera n. 21 del 23/07/2020 “Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI” del settore economico, finanziario e tributi;

Visto il regolamento del consiglio comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone

i sottoelencati emendamenti alla proposta di cui all’oggetto:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 32 comma 1 lettera d):

sostituire : “**un soggetto diversamente abile**” con “**Persona con handicap con connotazioni di gravità**”

Approvato

EMENDAMENTO N. 2

Articolo 32 comma 3:

aggiungere dopo (Duecentocinquanta/00) “**per ogni anno fino a che persistono le condizioni richieste dal presente regolamento**”.

Approvato



EMENDAMENTO N. 3

Articolo 38 comma 1:

sostituire dopo “di cui all’articolo 4” con “di cui all’articolo 5”

Approvato

EMENDAMENTO N. 4

Articolo 39 comma 1:

sostituire “all’articolo 4” con “all’articolo 5”

Approvato.

EMENDAMENTO 5

Articolo 42 comma 3 lettera c) :

sostituire “(ventimila)” con “(trentamila)”

Approvato.

Augusta, 4 Agosto 2020

Firmato
Il Capogruppo Movimento 5 Stelle
Consigliere Mauro Caruso



Prot. n. 47970. 06.08.2020

Si trasmette pareri relativo ai agli emendamenti pervenuti alla propowsta di delibera n. 21 inoltrati da parte del sottoscritto e del Dott. Napoli.

Distinti saluti

--

Studio Gagliardo
Via Liberta' 79,
90011 Bagheria- PA-
tel. 0915649152

----- Messaggio inoltrato -----

Da: ignazionapoli@pec.it

Data: 5 Aug 2020 11:45:46

Oggetto: Re: pareri su emendamenti

A: nm.gagliardo@cgn.legalmail.it



Il sottoscritto Ignazio Napoli
approva gli emendamenti proposti in allegato.
Cordiali Saluti
Ignazio Napoli

Il giorno 05/08/2020 alle ore 11:25, nm.gagliardo@cgn.legalmail.it ha scritto:

come concordato si trasmettono pareri concordati al fine di potere firmarli e rinviarli.
cordiali saluti

--

Studio Gagliardo
Via Liberta' 79,
90011 Bagheria- PA-
tel. 0915649152



COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

In data 05 agosto 2020, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nelle persone :

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo Componente

Dott. Ignazio Napoli Componente

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi, il collegio dopo avere espletato le formule di rito esprime parere sugli emendamenti trasmessi relativi alla proposta di delibera n. 21 del 23/07/2020 del settore economico finanziario, a firma del consigliere Silvana Danieli.

visti

gli emendamenti inviati

i pareri favorevole sugli emendamenti espressi dal responsabile del settore economico finanziario, proponente:

la norma che regola la potestà regolamentare.


Il Collegio dei Revisori , esprime parere **favorevole** su:

emendamento n.1; emendamento n.2; emendamento n. 3; emendamento n.4; emendamento n. 5; emendamento n.6; emendamento n.7; emendamento n.8; emendamento n.9.

li 05/08/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo



Dott. Ignazio Napoli

.....



COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

In data 05 agosto 2020, in modalità telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nelle persone :

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo Componente

Dott. Ignazio Napoli Componente

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi, il collegio dopo avere espletato le formule di rito esprime parere sugli emendamenti trasmessi relativi alla proposta di delibera n. 21 del 23/07/2020 del settore economico finanziario, a firma del consigliere Mauro Caruso.

visti

gli emendamenti inviati

i pareri favorevole sugli emendamenti espressi dal responsabile del settore economico finanziario, proponente:

la norma che regola la potestà regolamentare.


Il Collegio dei Revisori , esprime parere **favorevole** su:

emendamento n.1; emendamento n.2; emendamento n. 3; emendamento n.4; emendamento n. 5.

li 05/08/2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Nicolò Mauro Gagliardo



Dott. Ignazio Napoli

.....





COMUNE DI AUGUSTA
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO T.A.R.I.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC
N. 58 - DEL 05.08.2020



APPROVATO CON DELIBERA N. 58 DEL 05.08.2020



10/10/2014

I N D I C E
CAPO I
NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale**
- Art. 2 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali urbani**
- Art. 3 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento**
- Art. 4 – Soggetto attivo**
- Art. 5 – Soggetto passivo**
- Art. 6 – Presupposto oggettivo**
- Art. 7 – Definizione di locali imponibili**
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili**
- Art. 9 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**
- Art. 11 – Zone non servite**
- Art. 12 – Vincolo di solidarietà**

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 13 – Composizione della tariffa e copertura dei costi**
- Art. 14 – Commisurazione della tariffa**
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 17 – Determinazione della superficie imponibile**
- Art. 18 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche**
- Art. 19 – Tributo per le istituzioni scolastiche**
- Art. 20 – Tributo provinciale**
- Art. 21 – Piano Finanziario**

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 22 – Utenze domestiche.**
- Art. 23 – Classificazione delle utenze domestiche.**
- Art. 24 – Utenze non domestiche.**
- Art. 25 – Classificazione utenze non domestiche.**
- Art. 26 – Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ad area omogenea potenzialità di produzione di rifiuti – Classi di Contribuenza.**

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 27 – Criteri per le riduzioni.**
- Art. 28 – Criteri per le agevolazioni.**
- Art. 29 – Criteri per particolari esenzioni.**
- Art. 30 – Casi di riduzione ed agevolazione.**
- Art. 31 – Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata**
- Art. 32 – Casi di riduzione/esenzione.**
- Art. 33 – Esenzioni per eventi eccezionali**
- Art. 34 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche.**

AM



Art. 35 – Cumulabilità delle riduzioni.

**CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

Art. 36 – Tributo giornaliero.

Art. 37 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

**CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 38 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione.

Art. 39 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 40 – Versamento del tributo

Art. 41 - Riscossione

Art. 42 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 43 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 44 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 45 – Funzionario responsabile

**CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 46 – Accertamenti

Art. 47 – Sanzioni

Art. 48 – Contenzioso

**CAPO VIII
NORME TRANSITORIE**

Art. 49 – Disposizioni finali e transitorie



**CAPO I
NORME GENERALI**

**Art. 1
Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana (adeguare in base alla norma di riferimento), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 06/12/2016.

Art. 3

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il Comune di Augusta è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 5

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 7 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.



3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

Art. 6

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 7

Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 8

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:



Art. 10
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimesse.	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmecanici e fabbri	20%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	30 %

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11
Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.



Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.



2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione corredata da autocertificazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12 **Vincolo di solidarietà**

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 7 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.



CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 14

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Art. 16

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.



3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 17

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARI).

3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 18

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 19

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.



Art. 20
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 21
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dall'ARERA.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.



CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 22
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare presente nei registri anagrafici del Comune dove questi risultano residenti.
4. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

Art. 23
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 24
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 25
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.



2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

Art. 26

Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti –Classi di contribuenza

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE.
2	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, PURCHE' LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
3	TEATRI, CINEMATOGRAFI, AUDITORIUM.
4	ASSOCIAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI, SPORTIVE (PALESTRE), CHIESE
5	ASSOCIAZIONI ONLUS CON FINI ASSISTENZIALI.
6	DEPOSITI E MAGAZZINI, AUTORIMESSE, AUTOLAVAGGI, GARAGE.
7	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.
8	AUTOSALONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI.
9	ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI ED AFFITTACAMERE.
10	COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI ASSISTENZIALI, CASE DI RIPOSO E DI CURA,.
11	CASERME.
12	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE VIAGGI, AGENZIE IMMOBILIARI, AMBULATORI MEDICI DENTISTI, ANALISI ED ALTRI.
13	BANCHE ASSICURAZIONI, AGENZIE FINANZIARIE.
14	CIRCOLI SPORTIVI, RICREATIVI, DISCOTECHE.
15	NEGOZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI, GIOIELLERIE, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, FARMACIE, PARAFARMACIE, LIBRERIE, EDICOLE, TABACCHI ECC..
16	OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, PARRUCCHIERI, ESTETISTI, LAVANDERIE.
17	AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO, GOMMISTI.
18	STABILIMENTI INDUSTRIALI.
19	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, SALUMERIE, FIORISTI, POLLERIE, ROSTICCERIE, PANIFICI.
20	RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE, OSTERIE, PUB, PIZZERIE.
21	BAR, GELATERIE, ENOTECHE, BIRRERIE.
22	SUPERMERCATI ED IPERMERCATI.
23	ATTIVITA' COMMERCIALI NON ABITATIVE MISTE E DA RECUPERO.
24	AREE SCOPERTE OPERATIVE.
25	AREE SCOPERTE PERTINENZIALI.
26	STABILIMENTI BALNEARI RIFERITI ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE; LA TASSA PER DETTA CATEGORIA, VA DETERMINATA TENENDO CONTO DEL CARATTERE STAGIONALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VA RIFERITA ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE DEMANIALE AVUTO IN CONCESSIONE. PER I LOCALI COMPRESI IN STABILIMENTI BALNEARI, NEI QUALI VIENE SVOLTA ATTIVITA' DI RISTORANTE, BAR PIZZERIA, SALA DA



CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 27
Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 28
Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 1000;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 29
Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".;
 - c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

Art. 30
Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. Del 20% per le abitazioni con un unico occupante;
 - b. del 25 per cento per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c. del 15 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;



	BALLO, ECC., PER L'ARCO DELL'INTERO ANNO SOLARE, LA TARIFFA DA APPLICARSI QUELLA PREVISTA PER LA RISPETTIVA CATEGORIA.
27	PONTILI PER ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI.
28	PONTILI NON ADIBITI A TRAFFICO DI PASSAGGIO IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO.
29	AREE PORTUALI IN CONCESSIONI.
30	CASE COLONICHE
31	OPERATORI MERCATALI IN GENERE



- d. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - e. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f. si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti;
 - g. Il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a metri 1000;
2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
 3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto.
 4. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
 5. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

Art. 31

Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata

1. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti sotto specificati presso le isole ecologiche, attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti, sono previste le seguenti agevolazioni:

Numero	Tipologia di rifiuto conferibile	Unità di misura	Ecopunti per unità di misura
1	Frigo e climatizzatori	Pezzo	20
2	Tv e monitor	Pezzo	20
3	Lavatrici	Pezzo	20
4	Batterie al piombo e accumulatori auto	Pezzo	20
5	Ingombranti	Pezzo	5
6	Pneumatici	Pezzo	10
7	Carta e cartone	Kg	2
8	Lattine	Kg	5
9	Imballaggi in plastica	Kg	4
10	Vetro	Kg	2

L'agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto riportato:

- punti da 0 a 149 nessuna agevolazione;
- punti da 150 a 249 agevolazione del 5%;
- punti da 250 a 499 agevolazione del 6%;
- punti da 500 a 749 agevolazione del 7%;
- punti da 750 a 999 agevolazione del 8%;
- punti da 1000 a 1249 agevolazione del 9%;
- punti da 1500 e oltre agevolazione 11%.



2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a condizione che la stessa sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo.
4. Nelle more della ripartizione tra quota fissa e quota variabile della TARI nonché dell'approvazione del piano finanziario del gestore (D.P.R. 158/1999), alle utenze domestiche TARI che abbiano avviato il compostaggio di propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del compost prodotto, si applica una riduzione del 15%. Tale riduzione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal regolamento Albo comunale composta tori ed istituzione albo composta tori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2015.
5. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 221/2001e del D.M. 266/2016 alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio di comunità della frazione organica del rifiuto prodotto è riconosciuta una riduzione del 10%.
6. Ai sensi della Legge n. 166/2016 le utenze non domestiche che praticano misure volte alla lotta allo spreco alimentare (Progetto Pellicano e Progetto Spreco zero) è riconosciuta una riduzione del 10%.
7. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 sono cumulabili.
8. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione di Euro 50.00, proporzionati ai mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto di almeno 16 pannolini lavabili e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 anno di età del bambino.

Art. 32

Casi di riduzione/esenzione

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a) esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, rilevabile da attestazione ISEE con indicatore e reddito uguale a zero e da attestazione di disponibilità al lavoro rilasciato dal competente Centro per l'impiego, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c) riduzione del 50% per i nuclei familiari in possesso di un solo reddito di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, solo se proprietari dell'unica casa di abitazione, previa richiesta dell'interessato corredata dall'apposita documentazione.
 - d) riduzione del 10% per le utenze nelle quali risulta anagraficamente presente una persona con handicap con connotazioni di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992.
2. riduzione del 50% per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone aventi un ISEE che non deve superare euro 6.800,00 per nucleo, con reddito derivante unicamente o da pensione minima o



- da lavoro dipendente, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola).
3. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il canile convenzionato con il Comune di Augusta sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni anno fino a che persistono le condizioni richieste dal presente regolamento. La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura convenzionata con il Comune di Augusta;
 - b) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Augusta al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dalla data della trascrizione;
 - c) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
 - d) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;
 - e) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento, furto o morte dell'animale.
 4. L'esenzione/riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
 5. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
 6. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
 7. In mancanza della dichiarazione relativa al venir meno delle condizioni per il beneficio delle agevolazioni si configura la violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti, in termini di accertamento, del recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni ed interessi applicabili alla fattispecie.
 8. Resta salvo e impregiudicato il diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che hanno maturato il diritto, a valere sull'anno di imposizione 2020, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 22 del 29/09/2014 della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale.
 9. La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste dal presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (comma 660, art. unico legge 147 del /2013) e nei limiti delle stesse in misura proporzionale per ciascun richiedente.

Art. 33
Esenzioni per eventi eccezionali



1. Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali che determinano la chiusura di attività economiche dovuta a motivi di sanità e ordine pubblico, dichiarati con legge dello Stato, sono previste esenzioni alle seguenti condizioni:
 - a) L'esenzione è limitata al periodo di vigenza dei provvedimenti legislativi che dispongono la chiusura delle attività economiche individuate secondo i codici ATECO dalla stessa legge;
 - b) Sono escluse le attività economiche che, ancorché rientranti nei codici ATECO di cui alla lettera a), svolgono attività di consegne a domicilio o di asporto, tale circostanza deve risultare da dichiarazione dell'interessato ai sensi del DPR 445/2000;
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza secondo quanto disposto dalle lett. a) e b) del 1 comma del presente articolo. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo.
3. La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste dal presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (comma 660, art. unico legge 147 del /2013) e nei limiti delle stesse in misura proporzionale per ciascun richiedente.

Art. 34
"Bonus sociale" per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 35
Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% per cento della tassa dovuta.



CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 36
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 37
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.



CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 5, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^o giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 39

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 28 febbraio;
 - 2° rata entro il 30 aprile;
 - 3° rata entro il 30 giugno;
 - 4° rata entro il 31 agosto;
 - 5° rata entro il 31 ottobre;
 - 6° rata entro il 31 dicembre;
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 40

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.



ART. 41
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 *ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:*
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere in sei rate bimestrali come prevede il precedente art. 39. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (quindici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 41, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.



[Handwritten signature]

Art. 42
Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo per i debiti di natura tributaria e patrimoniale.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni: su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:
 - a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
 - c. da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 30 rate mensili;
 - d. da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 30 a 40 rate mensili;
 - e. da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 41 a 50 rate mensili;
 - f. oltre € 20.000,00 da 51 a 72 rate mensili.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è concesso alle seguenti condizioni e limiti:
 - a) Il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) Il debitore deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi in "temporanea situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria", motivando la situazione. Il Comune si riserva di verificare l'autenticità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
 - c) Per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;
 - d) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - e) Decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
 - f) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
 - g) Nessuna dilazione è concessa senza interessi;
4. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

Art. 43
Rimborsi, arrotondamenti e compensazione

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.
3. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito del tributo TARI (compensazione verticale).



4. La compensazione è ammessa per le somme per le quali non è stata attivata la procedura coattiva e non può essere richiesta per regolarizzare annualità pregresse, in quanto le annualità non versate, in tutto od in parte, ricadono nell'inadempimento passibile di sanzione al 30%.

Art. 44
Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 45
Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 46
Accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

Art. 47
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 48
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.



CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 49

Disposizioni finali e transitorie


1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Responsabile del 3° Settore
Dr. Angelo Carpanzano









Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Patti Giovanni

IL PRESIDENTE

(Sarah Marturana)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Dorotea Grasso

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Augusta, li

05/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Dorotea Grasso

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

COMUNE DI AUGUSTA

La sottoscritta Dott.ssa Dorotea GRASSO Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE